

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI PRESENTI IN BDN
(art. 7, comma 6, del d.lgs. 134/22 e del cap. 1.3 dell'allegato al DM 07 marzo 2023)

In vigore dal 21.07.2025

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 134/22 e del cap. 1.3 del DM 07 marzo 2023, definisce le regole e le procedure per l'accesso alle informazioni contenute nella BDN, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle norme per la tutela del trattamento dei dati personali e per la sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente documento non riguarda l'accesso alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC) e alle informazioni inerenti agli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. 134/22.

INFORMAZIONI LIBERAMENTE CONSULTABILI

Le informazioni generali inerenti al sistema I&R, alla BDN e alla normativa di riferimento sono disponibili accedendo al portale internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it): *Ambiente, alimenti, animali → Salute degli animali → Prevenzione e controllo malattie degli animali → Sistema di identificazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (I&R).*

I dati presenti in BDN che il Ministero della salute rende disponibili liberamente nel portale Statistiche di vetinfo.it, ai sensi del cap. 1.3 del DM 07 marzo 2023, sono dati aggregati per territorio e per data. Essi riguardano il numero di stabilimenti, di attività (tra cui gli allevamenti), di animali ed altre tipologie di dati inerenti al sistema I&R di cui al d.lgs. 134/22. I dati aggregati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione delle attività, degli stabilimenti e degli operatori ed hanno un livello di aggregazione predefinito e non modificabile (*DPR 184/2006, art. 2, comma 2*).

Per la libera consultazione accedere al portale internet www.vetinfo.it, e selezionare l'applicativo [Statistiche](#) e quindi l'icona "menù" e "patrimonio zootecnico"; in questo modo saranno visibili i dati di interesse. Nella sezione "documentazione" invece sarà possibile consultare il manuale utente.

I soggetti che necessitano di dati BDN per analisi statistiche di settore, per attività di studio e ricerca (incluse università ed altri Enti di formazione) o per valutazioni territoriali e altro, devono utilizzare le informazioni presenti nell'applicativo "Statistiche".

Chiunque intenda pubblicare dati estratti dal portale Statistiche di [vetinfo](http://vetinfo.it), è tenuto ad indicare la fonte delle informazioni e la loro data di riferimento risultante in vetinfo.it.

OPERATORI, PROPRIETARI, SOGGETTI DELEGATI, S.V. E IZS

(Non è previsto nulla osta ministeriale)

GLI OPERATORI, SE DIVERSI DAI LORO DELEGATI, possono richiedere la visualizzazione dei dati BDN della propria attività compilando il modulo di richiesta account (per il ruolo "operatore") dal portale vetinfo.it. Per tale procedura non è previsto nulla osta ministeriale.

Non sono considerate valide le richieste inerenti attività per cui il richiedente non risulta identificato in BDN come operatore.

I PROPRIETARI DI SINGOLI EQUINI registrati in BDN, se diversi dall'operatore e dal delegato dell'attività di residenza dell'equino stesso, possono chiedere la visualizzazione dei dati inerenti all'animale di cui risultano proprietari compilando il modulo di richiesta account (per il ruolo "proprietario") dal portale vetinfo.it. Per tale procedura non è previsto nulla osta ministeriale. Non saranno considerate valide le richieste inerenti ad equini per cui in BDN il richiedente non risulta identificato come proprietario.

I SOGGETTI DELEGATI DAGLI OPERATORI E DAI RESPONSABILI DEI MACELLI, per operare in BDN nell'ambito delle attività dei propri delegati (operatori/responsabili di macello), devono adempiere alle condizioni di cui al capitolo 1.1 del DM 07 marzo 2023. In particolare, devono acquisire, con contratto formale, la delega di ciascun operatore o responsabile di macello. Non è previsto nulla osta del ministero della salute per l'accesso ai soli dati del delegante.

I FUNZIONARI ED I DIPENDENTI DEI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME E DELLE ASL, OLTRE CHE DEGLI IZS, per accedere agli applicativi di vetinfo.it con apposita autorizzazione del responsabile di servizio dell'Ente di appartenenza, provvedono autonomamente all'autenticazione sul portale internet vetinfo.it accedendo alla voce di menu "Richiedi account - per accesso a vetinfo". Per essi non è previsto nulla osta ministeriale.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (P.A.)

(Non è previsto nulla osta ministeriale)

L'accesso ai dati della BDN da parte delle P.A. è disciplinato dall'art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dall'art. 24 della legge n. 241/1990 (*casi di esclusione*) e dal DM 31 luglio 1997 n. 353. I referenti delle P.A. che hanno diritto, ai sensi della normativa soprarichiamata, alla consultazione dei dati BDN, chiedono l'accesso al Centro Servizi Nazionale (a seguire CSN), *a cui è affidata la gestione tecnica della BDN*, utilizzando i moduli specifici per ciascuna P.A. disponibili sul portale internet del Ministero della salute, nella sezione dedicata alla BDN, accessibile dal seguente link: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/prevenzione-e-controllo-malattie-degli-animali/come-funziona/?paragraph=3>

I moduli sono disponibili per le seguenti P.A.:

- Forze armate e Forze di Pubblica Sicurezza
- Ministeri
- Assessorati regionali settori Agricoltura (*utilizzabile anche dagli Uffici del MASAF*)
- Agea ed Organismi pagatori
- Comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane (cap. 2.1.1.8 del manuale operativo I&R).

Il richiedente compila il modulo corrispondente al profilo/ruolo della P.A. di appartenenza e lo invia al CSN **agli indirizzi** protocollo@pec.izs.it e fdlab@izs.it, e solo per conoscenza alla DGSA, casella di posta ordinaria settore.ier@sanita.it.

Con la compilazione e l'invio della richiesta, il richiedente assume la responsabilità legale del rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela del trattamento dei dati personali.

L'assegnazione di un account personale di consultazione della BDN - *account rilasciato dal CSN entro i termini previsti dalla procedura amministrativa (art. 2 della Legge 241/90)* - riguarda i dati

BDN di dettaglio inerenti agli stabilimenti, agli operatori e agli animali presenti in BDN per l'ambito territoriale di competenza (nazionale, regionale, provinciale o comunale, a seconda della P.A. in questione).

Per ottimizzare la procedura di rilascio di account per l'accesso alla BDN, l'Amministrazione centrale nazionale di ciascuna P.A. (incluse le Forze di Pubblica sicurezza e le Forze Armate), presenta un'unica istanza contenente i riferimenti alle utenze personali da abilitare, tenendo conto del numero delle articolazioni periferiche, della rilevanza e tipologia delle stesse e limitando quanto più possibile il numero dei nominativi. Pertanto, l'Amministrazione / Organizzazione centrale richiedente, nella domanda elenca i referenti territoriali (di norma uno per Provincia - fatte salve situazioni particolari da valutare caso per caso). Le strutture periferiche dell'Amministrazione stessa si rivolgeranno a tali referenti per avere, di volta in volta, i dati BDN di cui necessitano per i propri compiti istituzionali, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sotto responsabilità del soggetto richiedente. L'amministrazione centrale può, con specifica richiesta, sostituire i referenti abilitati all'utilizzo del servizio.

Per ciascun Comune è previsto un solo referente a cui il personale potrà rivolgersi per avere, di volta in volta, i dati BDN di cui necessita per i propri compiti istituzionali. In ogni caso il Responsabile del Servizio potrà sostituire il proprio referente inviando una nuova richiesta.

Il sistema operativo della BDN prevede il rinnovo periodico delle credenziali e la disattivazione automatica delle utenze che non accedono al portale per più di 90 giorni solari consecutivi.

Coloro che non hanno più titolo alla consultazione dei dati perché non ricoprono più il ruolo ai sensi del quale l'accesso era stato concesso, ***sono obbligati*** a comunicarlo al CSN, e per conoscenza alla DGSA, entro 7 giorni dalla cessazione dell'incarico precedente, agli indirizzi sopra riportati.

Le Amministrazioni sono responsabili della ***verifica di sussistenza dei requisiti*** di validità degli account attribuiti al proprio personale ***e devono comunicare al CSN ()*** protocollo@pec.izs.it e fdlab@izs.it, e per conoscenza alla DGSA, ***entro 7 giorni, i nominativi dei soggetti che non hanno più titolo alla consultazione dei dati*** perché non ricoprono più il ruolo ai sensi del quale l'accesso era stato concesso, al fine della disattivazione dell'account individuale.

Il CSN e la DGSA in qualsiasi momento, a seguito di verifiche di competenza, possono revocare gli account precedentemente attribuiti.

ENTI DIVERSI DALLE PA: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/FILIERE PRODUTTIVE/CONSORZI

(È previsto nulla osta ministeriale)

Per i ruoli/profilo corrispondenti ad Associazioni di categoria, filiere produttive e consorzi, il referente responsabile ***compila la richiesta di nulla osta utilizzando il modulo dedicato agli "ENTI"*** disponibile sul portale internet del Ministero della salute, nella sezione dedicata alla BDN, accessibile dal seguente link: <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/prevenzione-e-controllo-malattie-degli-animali/come-funziona/?paragraph=3> . La richiesta sottoscritta e firmata deve essere inviata alla DGSA all'indirizzo dgsa@postacert.sanita.it.

La ***richiesta di nulla osta*** alla consultazione della BDN da parte degli enti riguarda ***esclusivamente i dati*** inerenti agli operatori loro affiliati, di cui devono preliminarmente acquisire delega/autorizzazione alla consultazione dei dati stessi.

Al fine di poter riscontrare la richiesta, dovranno essere disponibili per la DGSA ed il CSN:

1. l'elenco degli operatori delle attività associate all'Organizzazione per cui si richiede la consultazione dei dati;

2. la garanzia di possesso di esplicita e documentata autorizzazione alla consultazione dei dati per ciascuna attività in elenco;
3. l'attestazione di appartenenza del richiedente all'associazione, filiera o consorzio in nome della quale richiede la consultazione della BDN;
4. la garanzia di aggiornamento dell'elenco di cui al punto 1 per integrazioni e revoche (*dopo l'eventuale revoca da parte di un operatore, l'accesso alla BDN per l'attività dell'operatore stesso è vietato dalla legge ed è di responsabilità esclusiva dell'Ente richiedente il servizio*).

Nella richiesta può essere indicato il referente dell'Ente per cui si domanda l'attribuzione dell'utenza personale da abilitare alla consultazione: a tale referente si potranno rivolgere i dipendenti dello stesso Ente per avere, di volta in volta, i dati BDN di cui necessitano per i propri compiti istituzionali, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sotto responsabilità del soggetto richiedente.

L'Ente può, con specifica richiesta, sostituire il referente abilitato all'utilizzo del servizio.

Con la compilazione e l'invio della richiesta, il richiedente assume la responsabilità legale del rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela del trattamento dei dati personali.

L'attribuzione dell'account per l'accesso alla BDN è personale e sottintende la responsabilità legale della consultazione e dell'uso delle informazioni, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.

Il sistema operativo BDN prevede il rinnovo periodico delle credenziali e la disattivazione automatica delle utenze che non accedono al portale per più di 90 giorni solari consecutivi.

Coloro che non hanno più titolo alla consultazione dei dati perché non ricoprono più il ruolo ai sensi del quale l'accesso era stato precedentemente concesso, ***sono obbligati*** a comunicarlo al CSN, e per conoscenza alla DGSA, entro 7 giorni dalla cessazione dell'incarico precedente, agli indirizzi sopra riportati.

Gli Enti sono responsabili della ***verifica di sussistenza dei requisiti*** di validità degli account attribuiti al proprio personale e ***devono comunicare alla DGSA, entro 7 giorni, i nominativi dei soggetti che non hanno più titolo alla consultazione dei dati*** perché non ricoprono più il ruolo ai sensi del quale l'accesso era stato precedentemente concesso, al fine della disattivazione dell'account individuale.

Il CSN e la DGSA in qualsiasi momento possono revocare, a seguito di verifiche di competenza, l'abilitazione alla consultazione della BDN.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEGLI ACCOUNT PER LA CONSULTAZIONE BDN

I soggetti che trasmettono richiesta di consultazione della BDN devono compilare esclusivamente i moduli specifici per il ruolo richiesto allegando ***copia di documento di identità in corso di validità***.

Non saranno riscontrate, perché ritenute non conformi alla presente regolamentazione:

- ***le richieste effettuate su moduli diversi da quelli previsti per il proprio ruolo;***
- ***le richieste di soggetti diversi da quelli per cui è previsto ruolo/profilo;***
- ***le richieste inerenti ad ambiti diversi da quelli di competenza;***
- ***le richieste compilate da soggetti non aventi diritto alla tipologia di richiesta;***
- ***le richieste non comprensive delle assunzioni di responsabilità del rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.***

Le richieste valide saranno riscontrate entro i termini previsti dalla procedura amministrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 241/90.

ACCESSI DOCUMENTALI DA BDN

Gli accessi documentali sono disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal decreto del Ministro della Salute 4 agosto 2011, dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e dal decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997 n. 353.

Nella richiesta di accesso documentale, da inviare all'indirizzo dgsa@postacert.sanita.it devono essere specificate dettagliatamente la tipologia di dati BDN di cui si domanda il rilascio, le motivazioni della richiesta e le generalità del richiedente.

Per le tipologie di dati già liberamente consultabili in statistiche ([Statistiche - BDN www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)) non è prevista ulteriore estrazione con livello diverso di aggregazione o in formato diverso da quello predefinito poiché, *ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 184/2006*, la DGSA non è tenuta a rielaborare i dati già disponibili in [vetinfo.it](http://www.vetinfo.it) in funzione di specifiche richieste.

Per la fornitura dei dati, aggregati o di dettaglio, potrà essere richiesto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal CSN, sulla base delle disposizioni vigenti.

Le richieste di dati BDN da parte dell'Autorità giudiziaria e delle forze di pubblica sicurezza non necessitano di nulla osta ministeriale e devono essere inviate esclusivamente al CSN agli indirizzi protocollo.pec@izs.it e fdlab@izs.it, indirizzi a cui saranno trasmesse direttamente anche eventuali richieste erroneamente inviate alla DGSA. Il CSN rilascia i dati richiesti all'Autorità giudiziaria/Forze di pubblica sicurezza, trasmettendo il riscontro per conoscenza alla DGSA.

UTILIZZO DEI DATI DELLA BDN

L'utilizzo dei dati della BDN è subordinato alla citazione della loro fonte, ossia, in qualsiasi tipo di documento elaborato o fornito dal soggetto abilitato alla consultazione dei dati BDN occorre riportare chiaramente la dicitura: **"DATI FORNITI DALLA BDN di cui all'art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22"**.

I dati forniti dalla BDN non possono essere comunicati a terzi o utilizzati per motivi e scopi diversi da quelli connessi al servizio richiesto. Per l'inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati rilasciati, nonché per il loro uso illecito, si applicano le sanzioni ed i provvedimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679.

RICHIESTE DI WEB SERVICE DA SOGGETTI DIVERSI DALLE PA

Le richieste inerenti all'utilizzo in lettura e in scrittura dei web service, ossia dei sistemi di interconnessione con la BDN ai sensi del cap. 1.3 del DM 07.03.2023, devono fare riferimento a specifica procedura e ad una preliminare verifica tecnica da parte del CSN.

Gli Enti richiedenti il servizio devono possedere un sistema operativo con i requisiti tecnici richiesti dal CSN e devono superare favorevolmente le verifiche del CSN.

Solo dopo l'acquisizione di esito favorevole di specifica verifica tecnica del CSN, potrà essere richiesto alla DGSA il nulla osta ad operare con l'ausilio dei web service.

Per ciò che non è specificatamente menzionato nel presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme in materia di accesso e tutela dei dati personali.